

Associazione Socio Culturale SM'ART - l'arte sm!

Statuto

Art.1. Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione "SM'ART- l'arte sm!", Associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati nel presente Statuto, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
La sede dell'Associazione è sita in Isernia in via Santo Spirito n° 22/c.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2. Finalità e Principi

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a. sviluppare e potenziare le attività socio-culturali e turistiche con esaltazione dei valori artistici e delle tradizioni, attraverso studi, pubblicazioni, convegni, tavole rotonde e raccolte testi;
- b. promuovere individualmente e/o in collaborazione con altre associazioni o enti di ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, iniziative che abbiano il fine di favorire il turismo, lo sviluppo, il progresso, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, sociale, ambientale, rurale ed economico del territorio in cui ha sede;
- c. sviluppare e potenziare le attività socio-culturali e turistiche con esaltazione dei valori artistici e delle tradizioni, attraverso studi, pubblicazioni, convegni, tavole rotonde e raccolte testi;
- d. organizzare periodicamente manifestazioni di rilevante interesse storico, culturale e ricreativo, quali sagre, mostre-mercato, spettacoli, feste, viaggi, gite turistiche, escursioni, concorsi, attività socioculturali e didattiche a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, ed iniziative connesse e conseguenti allo scopo;
- e. promuovere e favorire iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli operatori associati anche in collaborazione con gli enti pubblici e le organizzazioni private sia a livello nazionale che internazionale;
- f. partecipare attivamente alla promozione e alla gestione delle attività ricreative e sportive;
- g. promuovere indagini conoscitive volte al perseguimento di una sempre migliore analisi dei fabbisogni collettivi;
- h. promuovere e favorire la divulgazione di informative nazionali e internazionali per una migliore integrazione nella società multietnica.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, l'Associazione potrà:

1. mettere a disposizione le proprie conoscenze e le attrezzature adatte alla realizzazione dei propri progetti;
2. pubblicare e diffondere materiale informativo, didattico, critico, saggistico, nonché giornali periodici;
3. utilizzare in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali i mezzi di comunicazione radio e televisivi e le reti telematiche;

Sempre al fine del perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà affiliarsi, aderire e/o partecipare a enti o istituzioni pubbliche e private, fondazioni, o altre Associazioni.

A sua volta l'Associazione può affiliare altre Associazioni già costituite o che si vorranno costituire.

L'Associazione non ha il fine di produrre profitti. A tal proposito, è fatto divieto di ripartire tra i soci gli eventuali proventi, anche in forma indiretta. E' fatto obbligo reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali dell'Associazione e in favore degli scopi previsti dallo Statuto.

L'Associazione è apartitica: eventuali rapporti con interlocutori politici saranno intrapresi, indipendentemente dall'appartenenza, al solo scopo di promuovere le finalità dell'Associazione e non dovranno interferire con gli obiettivi dell'Associazione stessa.

L'Associazione è aconfessionale e non pone nessuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, di estrazione sociale ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni, fondazioni e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale e con il presente Statuto Sociale.

Art. 3. Composizione dell'Associazione - I Soci

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse sociale e culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima.

Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Ordinari con funzioni speciali
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari
 - a) Sono Soci Ordinari coloro che abbiano provveduto al versamento della quota di sottoscrizione con impegno a rinnovarla annualmente, causa decadenza dei servizi offerti dall'associazione medesima;
 - b) I soci ordinari non partecipano alle assemblee programmatiche ne ordinarie ne straordinarie, la cui esclusiva gerenza resta di competenza dei Soci Fondatori;
 - c) In nessun modo, i Soci Ordinari potranno interferire con le direttive assunte dall'Assemblea, ad eccezione che essi vengano preventivamente autorizzati da almeno uno dei soci del Consiglio Direttivo;
 - d) I Soci Ordinari, hanno diritto di essere informati di tutti gli eventi che l'Assemblea delibera;
 - e) I Soci Ordinari, hanno libero accesso a tutti i servizi che l'Associazione mette loro a disposizione.

Tali disposizioni valgono anche per i Soci Sostenitori e i Soci Onorari ad esclusione di quanto previsto dalla lettera a)

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari con funzioni speciali i soci eletti dal Consiglio Direttivo per cooptazione dei Soci Fondatori o dei Soci Ordinari con funzioni speciali già appartenenti al Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o necessità ai Soci Fondatori è riservata facoltà di individuare dei soggetti all'interno o all'Esterno dei soci, la cui particolare attitudine si candidi a rivestire funzioni necessarie allo svolgimento delle attività che l'Associazione si propone. I Soci Ordinari con funzioni speciali hanno l'obbligo di partecipare alle Assemblee dell'Associazione e sono parte integrante del Consiglio Direttivo. Le loro funzioni sono equivalenti *in toto* a quelle dei Soci Fondatori. I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, pari o superiore a cinque volte la quota dei Soci Ordinari. Sono Soci Onorari coloro che hanno reso e rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità, si ritiene possano coprire tale posizione.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e sono equiparati ai Soci Ordinari.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori e dovranno designare un loro Rappresentante.

Art. 4. Criteri di Ammissione ed Esclusione del Socio

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta dell'interessato. La richiesta scritta e firmata sarà consegnata direttamente o inviata a mezzo posta al Segretario dell'Associazione e dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. Per qualsiasi decorrenza di termini, fa fede la data di consegna della domanda.

L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

La qualifica di Socio si perde per:

1. morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale;
2. radiazione del Socio conseguente a comportamento indegno o contrastante con gli scopi dell'Associazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo 30 (trenta) giorni dalla data della notifica. La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo;
3. recesso del Socio, richiesto dal medesimo, dandone comunicazione scritta al Segretario, entro la scadenza del termine fissato per il pagamento della quota annuale. In tal caso il Socio perde automaticamente e immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali;
4. per decesso.

L'ex Socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

Art. 5. Diritti e Doveri del Socio

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Fatto salvo quanto già stabilito dall'art.3 del presente Statuto, tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

In particolare, tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione e a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice;
2. a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.

Le persone non fisiche eserciteranno i loro diritti a mezzo dei loro Rappresentanti.

Ciascun Socio deve:

1. rispettare le norme contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti, incluse tutte le delibere delle Assemblee e degli Organi Sociali;
2. mantenere un comportamento degno e non gettare discredito sull'Associazione e/o sui suoi rappresentanti;
3. versare annualmente una quota associativa nella misura, nei modi e nei tempi fissati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dall'Associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati.

I soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa. La quota associativa è di fatto intrasmissibile salvo in casi stabiliti dalla legge.

Art. 6. Organizzazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un Collegio di Probiviri e un Collegio dei Sindaci.

Art. 7. Composizione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea, nelle sue due forme Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto di voto i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori e i Soci Onorari, secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Sono ammesse deleghe di voto conferite per iscritto in misura non superiore a due per ogni Socio.

Art. 8. Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa.

L'Assemblea Ordinaria:

- a. approva il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b. approva i Regolamenti interni;
- c. procede alla nomina delle cariche sociali;
- d. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e delle norme vigenti o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e. delibera sulle attività svolte e programmate dall'Associazione e presentate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9. Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a. su eventuali modifiche del presente Statuto fatti salvi i principi e la natura dell'Associazione;
- b. sullo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo;
- c. sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Art. 10. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo oppure da almeno metà più uno dei Soci Fondatori oppure da almeno metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro i 4 mesi successivi la chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea Ordinaria si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo più uno dei Soci Fondatori oppure da almeno un terzo più uno degli aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, indicante il luogo (nella sede o altrove), la data, l'ora e l'ordine del giorno, deve effettuarsi mediante:

1. affissione nel locale della sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza;
2. pubblicazione sul sito dell'Associazione;
3. invio telematico tramite e-mail ai singoli soci ed aventi diritto al voto che, alla data dell'Assemblea, abbiano maturato l'anzianità richiesta.

Art. 11. Costituzione dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Art. 12. Presidente e Segretario

All'inizio di ogni Assemblea si elegge tra i soci presenti un Presidente, che a sua volta nomina un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea è responsabile dello svolgimento dell'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea provvede a redigere i verbali delle delibere della stessa.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 13. Delibere Assembleari

Sull'insieme dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati mediante delega:

- l'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (metà più uno);
- l'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza qualificata (tre quinti più uno).

Le votazioni in Assemblea avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto palese ad insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea.

Art. 14. Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Le cariche sociali dell'Associazione sono elettive.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri scelti fra gli associati con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti del Consiglio restano in carica per un anno, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto.

L'Assemblea Ordinaria elegge a maggioranza semplice i Consiglieri e fra questi sceglie:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;

- il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

Art. 15. Competenze e convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c. stabilire l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo;
- d. compilare i Regolamenti interni;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- f. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- h. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Il rendiconto economico-finanziario e le quote dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 16. Delibere del Consiglio

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.

Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei Consiglieri.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere.

Art. 17. Presidente e Vicepresidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente, coadiuvato dai Consiglieri tutti, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi di fronte all'Associazione la responsabilità di quelle attività tecniche ed organizzative per le quali non siano già attivi dei comitati ovvero gruppi di lavoro, nonché assumendosi la responsabilità del coordinamento dei comitati ovvero gruppi di lavoro già attivi.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere eletti al massimo per 5 (cinque) anni consecutivamente. Possono essere rimossi su decisione dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In caso di inabilità temporanea del Presidente, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente; in caso di dimissioni o morte del Presidente del Consiglio Direttivo, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Qualora le cariche di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio venissero a mancare contemporaneamente, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere le attività in corso ed è tenuto a convocare immediatamente l'Assemblea. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte.

Art. 18. Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario è il responsabile del registro dei soci, provvede ad aggiornarlo prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede.

Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. In sede di Assemblea Ordinaria inoltre è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

Il Segretario è rieleggibile consecutivamente per un periodo massimo di 5 (cinque) anni. Può essere rimosso su proposta del Presidente e con approvazione della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 19. Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dell'uso dei fondi messi a disposizione per le attività e della destinazione che di tali fondi viene fatta.

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Consiglio Direttivo dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando i registri contabili e le eventuali ricevute.

In sede di Assemblea Ordinaria inoltre è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.

La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

Il Tesoriere è rieleggibile consecutivamente per un periodo massimo di 5 (cinque) anni. Può essere rimosso su proposta del Presidente e con l'approvazione della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 20. Responsabilità

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente responsabili dei beni costituenti il fondo comune dell'Associazione e per eventuali obbligazioni contratte verso terzi solo in caso di assenza di una preventiva delibera dell'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo e i Soci ordinari ed equiparati rispondono equamente ad eventuali responsabilità civili che penali. In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte del Vicepresidente, del Segretario o del Tesoriere, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a nominare provvisoriamente, tra i Consiglieri, un sostituto. Il mandato del nuovo eletto dovrà comunque essere ratificato alla prima Assemblea Ordinaria.

Art. 21. Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è composto da beni mobili ed immobili.

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

1. dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
2. da eredità, donazioni e legati;
3. da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
5. da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

6. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. da altre entrate consentite dalla normativa vigente e compatibili con le finalità dell'Associazione.

Art. 22. Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell'Associazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 23. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria, con delibera a maggioranza qualificata (tre quinti più uno) ed in tal caso, dopo la liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità stabilite nell'atto di scioglimento ad altre Associazioni, aventi fini di pubblica utilità conformi allo spirito e agli scopi dell'Associazione.

Art. 24. Disposizioni finali

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni legislative vigenti.